

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMITATO SANTA LUCIA TARÙ"

## Art. 1 – Denominazione, sede e natura dell'associazione

- 1.1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia (legge 383\2000) l'associazione di promozione sociale denominata "Comitato Santa Lucia Tarù", la quale può assumere altresì la denominazione abbreviata CSLT.
- 1.2 La sede è nel Comune di Venezia, in Zelarino, località S. Lucia Tarù. L'indirizzo della sede sociale è Ex Scuole Tarù – via Gatta, 118 – Zelarino Venezia. L'assemblea con propria deliberazione può variare la sede sociale senza che ciò comporti la modifica statutaria.
- 1.3 Essa opera in maniera prevalente nell'area metropolitana di Venezia, ed in particolare nell'ambito della località S.Lucia Tarù di Zelarino.
- 1.4 L'associazione è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale.

## Art. 2 – Finalità e Attività

- 2.1 L'associazione è senza fine di lucro e svolge attività di utilità sociale nei confronti dei soci e di terzi.
- 2.2 L'associazione agisce nel settore culturale, sportivo, ricreativo, sociale e folkloristico, nel pieno rispetto della libertà e della dignità della persona umana.
- 2.3 L'associazione si rivolge in particolare ai giovani e si propone di collaborare nelle situazioni di disagio sociale della zona in cui agisce. Dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le istituzioni civili e religiose e con gli organismi sociali.
- 2.4 L'associazione persegue le attività che ha svolto sin da quando è stata fondata, nella continuità delle tradizioni del luogo.
- 2.5 L'associazione non persegue finalità politica, partitica, confessionale, sindacale, professionale o di tutela degli interessi economici dei soci.
- 2.6 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.
- 2.7 Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà collaborare con enti pubblici, privati e/o no-profit, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi dell'Associazione.

## Art. 3 - Soci

- 3.1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi (art. 2 Statuto) e ne accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 3.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
- 3.3 Il richiedente, nella domanda di ammissione deve specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3.4 Tre sono le categorie di soci:
  - ordinari (versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
  - sostenitori (oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  - benemeriti (persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).
- 3.5 Non è ammessa l'associazione temporanea dei soci e la trasmissibilità della qualifica di socio.

## Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti dei soci. Le cariche sono elettive e tutti i soci maggiorenni possono esservi eletti. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 4.2 I soci con diritto di voto dell'Associazione sono gli aderenti/tesserati legittimati ai sensi dell'articolo 2 del Codice Civile. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. I soci votano per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Provibiri, Collegio dei Revisori dei Conti).

- 4.3 I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 4.4 I soci devono versare nei termini prestabiliti la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4.5 I soci svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità.

#### **Art. 5 - Recesso ed esclusione dei soci**

- 5.1 Il socio recede dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5.2 Il socio è escluso qualora non versi la propria quota associativa.
- 5.3 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e che svolge attività che siano in contrasto con le finalità dell'associazione è escluso.
- 5.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello, entro 30 (trenta) gg, all'assemblea che delibera con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **Art. 6 - Organi sociali**

- 6.1 Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.2 Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nomina il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 6.3 Tutte le cariche sociali sono a totale titolo gratuito.

#### **Art. 7 - Assemblea**

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
- 7.2 Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente, che la presiede, ed i soci maggiorenni.
- 7.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (cartaceo o digitale) da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale avviso deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza. L'assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno deve approvare il rendiconto economico e finanziario dell'associazione.
- 7.4 L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
- 7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 8 - Validità delle Assemblee**

- 8.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 8.2 Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. La delega deve essere sottoscritta dal delegante.
- 8.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti fisicamente o per delega. Le delibere sono espresse per voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 8.4 L'Assemblea straordinaria approva a maggioranza eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto di voto.
- 8.5 L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

#### **Art. 9 - Compiti dell'assemblea**

- 9.1 L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo annuale della quota sociale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare sull'esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Verbalizzazione**

- 10.1 Le riunioni dell'assemblea sono verbalizzate dal segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 10.2 Ogni socio ha facoltà di consultare il verbale e farne copia a proprie spese.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) membri maggiorenni (consiglieri) eletti dall'assemblea tra gli iscritti, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 11.2 In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
- 11.3 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza (almeno cinque) dei componenti.
- 11.5 Spetta al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
  - redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - proporre all'Assemblea l'adeguamento dello statuto;
  - stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - impartire direttive ai Soci sul tesseramento;
  - deliberare circa l'ammissione, la sospensione, e proporre la radiazione e l'espulsione dei soci all'assemblea;
  - svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell'associazione;
  - nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività.

#### **Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri**

- 12.1 L'assemblea elegge il Collegio dei Probiviri. Esso è composto da tre soci di particolare rispettabilità sociale. Il Collegio elegge nella sua prima seduta il Presidente ed il Segretario.
- 12.2 Compito del Collegio è dirimere eventuali conflitti o diatribe tra i soci. Esprime il proprio parere sulle proposte di espulsione da parte del Consiglio Direttivo, vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
- 12.3 Il mandato del Collegio dei Probiviri è uguale a quello degli altri organi associativi.

#### **Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- 13.1- L'assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti tra i soci con particolari competenze nell'amministrazione o tra persone non socie che abbiano tali requisiti, in tal caso le funzioni possono essere retribuite. Nella sua prima seduta il Collegio nomina il Presidente ed il Segretario.
- 13.2- Il Collegio esercita la vigilanza sulla corretta amministrazione, relaziona sul bilancio di ciascun anno, esprime consulenza e pareri al Consiglio Direttivo.
- 13.3- Il mandato del Collegio è uguale a quello degli altri organi associativi.

#### **Art. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

- 14.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- 14.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione;
- 14.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
- 14.4 Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, sia ordinarie che straordinarie, cura l'esecuzione delle deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottopone alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione utile.
- 14.5 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente, ne fa le veci, il Vice Presidente.

#### **Art. 15 – Il Segretario**

- 15.1 Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- 15.2 Il Segretario svolge le seguenti funzioni: redige i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee, dà esecuzione alle deliberazioni.

#### **Art. 16 - Il Tesoriere**

- 16.1 Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- 16.2 Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

#### **Art. 17 - Risorse economiche**

- 17.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
  - b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
  - c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - g) da ogni tipo di entrata ammessa ai sensi della L. 383\2000.
- 17.2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di amministrazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 17.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua stessa vita, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.

#### **Art. 18 - Rendiconto economico finanziario**

- 18.1 Il rendiconto economico finanziario dell'associazione è annuale a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
- 18.2 Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e viene depositato nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

- 18.3 Il rendiconto economico finanziario deve evidenziare beni, contributi e/o lasciti ricevuti.
- 18.4 Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

- 19.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8.5 del presente statuto.
- 19.2 In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- 19.3 I beni che residuano in caso di scioglimento devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

**Art. 20 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Venezia, 16 dicembre 2017